DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici. (21G00056)

(GU n.79 del 1-4-2021)

 Vigente al: 1-4-2021

Capo I
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno

ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

 Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione

e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio

nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla

riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento

soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei dati e

delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare

l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede

internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

 Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su

tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attivita'

scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;

 Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di accrescere e

migliorare la capacita' di risposta del settore pubblico alle

esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore

celerita' delle procedure concorsuali;

 Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla

definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la

continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;

 Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del

26 e 29 marzo 2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 31 marzo 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri della salute, della giustizia, della pubblica

amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza

 epidemiologica da COVID-19

 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

 2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province

autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona

gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite

per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,

lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione

dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del

piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma

457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare

riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con

deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili

determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate

le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19

del 2020.

 3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del

decreto-legge n. 33 del 2020.

 4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona

rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del

decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e

province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del

Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del

medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza

cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo

monitoraggio disponibile.

 5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e

delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre

l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'

ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste

dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

 a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei

contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

 b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2

determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

 6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province

autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure

stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale,

lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta

al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore

22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi

gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone

esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con

disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui

al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si

applicano le misure stabilite per la zona rossa.

 7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 Art. 2

Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle

 scuole di ogni ordine e grado

 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza

sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi

per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di

frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di

cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei

Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e

Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi

di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus

SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le

competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di

adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla

possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del

territorio.

 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le

attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della

scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche

della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente

in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita'

scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza

della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in

presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili

nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli

4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad

almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della

popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione

studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della

didattica a distanza.

 3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la

possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario

l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con

disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto

dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre

2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni

della classe che sono in didattica digitale integrata.

 Art. 3

 Responsabilita' penale da somministrazione

 del vaccino anti SARS-CoV-2

 1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale

verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso

della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui

all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la

punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle

indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione

all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle

circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della

salute relative alle attivita' di vaccinazione.

 Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da

 SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli

 esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse

 sanitario

 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica

da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui

all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione

delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro

attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e

socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,

parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi

a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da

SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per

l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni

lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e'

somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,

dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,

in conformita' alle previsioni contenute nel piano.

 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di

medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e'

obbligatoria e puo' essere omessa o differita.

 3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente

trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di

rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui

ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori

di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture

sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,

nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono

l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione

del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia

autonoma nel cui territorio operano.

 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui

al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei

servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di

ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi

informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia

autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti

SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle

modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la

regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente

all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti

che non risultano vaccinati.

 5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria

locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque

giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante

l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento

della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della

richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per

l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata

presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda

sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine

di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a

sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,

indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere

all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di

documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda

sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e

comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la

certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

 6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale

competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa

acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le

autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta

all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di

appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte

dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di

svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali

o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del

contagio da SARS-CoV-2.

 7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente

all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,

diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento

corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non

implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a

mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di

cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o

emolumento, comunque denominato.

 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino

all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al

completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il

31 dicembre 2021.

 10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e

2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in

cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce

i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza

decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di

diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di

contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'

libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure

di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo

di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di

concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle

politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

 12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 5

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti

 SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita'

 naturale

 1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n.

172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n.

6, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture

sanitarie assistenziali» sono soppresse;

 b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la

persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso

strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture,

comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al

solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono

svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo

delegato.»;

 c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2»

sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2

e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti:

«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;

 d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3»

sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2,

2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui

l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per

coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali

o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;

 e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a

mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la

persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei

commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la

struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona

non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Capo II
Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di
lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonche'
per il rinnovo degli organi degli ordini professionali

 Art. 6

Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria

 nell'emergenza pandemica da COVID-19

 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 23, comma 1:

 1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

 2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine»

sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

 b) all'articolo 23-bis:

 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

 2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono

sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

 c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del

termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»

sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

 d) all'articolo 24:

 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il

seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro

le ore 24 del giorno di scadenza.»;

 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale

telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi

informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi

telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza

maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla

riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo'

autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato

analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il

deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni

specifiche ed eccezionali.»;

 3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

 e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

 f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

 g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla

cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza

nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'

di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti

al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo

per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»

sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».

 2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

 3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,»

sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere

depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;

 b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello

l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

 Art. 7

Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine

 professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla

legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di

consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con

modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto

all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,

un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi

comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

 Art. 8

 Termini in materia di lavoro e terzo settore

 1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 31 maggio 2021».

 2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono

sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse

del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1,

del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono

soppresse.

 Art. 9

 Proroga termini in materia di rendicontazione

 del Servizio sanitario regionale

 1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15

giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque

ricorra, e' differito al 15 luglio.

Capo III
Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 Art. 10

 Misure per lo svolgimento delle procedure

 per i concorsi pubblici

 1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla

disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita'

semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il

profilo comparativo:

 a) nei concorsi per il reclutamento di personale non

dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova

orale;

 b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,

facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova

orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne

assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la

sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel

limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

 c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai

fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e

l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,

possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle

pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono

prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi

decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non

contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita'

delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di

selettivita' tra tutti i partecipanti.

 3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure

concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in

vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1

prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo

degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),

nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle

pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime

amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',

possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma

1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle

medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i

termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al

reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una

sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure

concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello

stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono

altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una

eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

lettera a).

 4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto

dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi

dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il

reclutamento e' effettuato mediante procedura concorsuale

semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19

giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La

procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e

dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle

successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del

punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a

risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento

puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano

gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, e' abrogato.

 5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure

concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati

alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte

all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che

prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano

le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone

tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di

pubblicita' adottate per il bando stesso, senza necessita' di

riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo

comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma l'attivita'

gia' espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della

graduatoria finale di merito.

 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere

suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di

componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un

segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un

presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono

l'omogeneita' dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione

del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente.

 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)

prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

 8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle

procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure

selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche

amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni.

 10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e

dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»;

 b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e

dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

 11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di

entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla

data del 30 aprile 2021».

 Art. 11

Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso

 per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della

 giustizia 29 ottobre 2019

 1. E' consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso

per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della

giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91

del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che

regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza

pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, previo parere favorevole del Comitato

tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3

febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le

modalita' operative per lo svolgimento della prova scritta e della

prova orale del concorso, nonche' le condizioni per l'accesso ai

locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni

di diffusione del contagio da COVID-19.

 2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento

della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma

1 e' comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione

sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle

condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La

mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce

causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo

comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

 3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del

concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle

questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per

il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1,

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e' fissato in trenta

giorni.

 4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri

per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del

regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti

lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono

indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi

o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e

dalle pronunce della Corte costituzionale.

 5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al

comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su

due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio

effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno

fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione

definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati

scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto

legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacita' di sintesi

nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere

presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

 6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente

articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che ottengono una

valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei

punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del

decreto legislativo n. 160 del 2006.

 7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6,

allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con

decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le

disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e

speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 12

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 1° aprile 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Speranza, Ministro della salute

 Cartabia, Ministro della giustizia

 Brunetta, Ministro della pubblica

 amministrazione

 Orlando, Ministro del lavoro e

 delle politiche sociali

 Franco, Ministro dell'economia e

 delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |